

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 16 del 2 marzo 2021:

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2018, n. 33
“Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”**

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 33/2018)

L'articolo inserisce all'interno delle finalità della legge regionale n. 33/2018 le attività di intercettazione o recupero dei rifiuti plastici trasportati dai principali corsi d'acqua regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 33/2018)

L'articolo inserisce tra le azioni regionali quella di attivare progetti diretti ad intercettare o recuperare i rifiuti plastici presenti lungo i fiumi della regione, anche mediante la stipula di accordi tra l'Amministrazione regionale e i concessionari idraulici o concessionari di aree demaniali o tra la medesima e le organizzazioni di volontariato operanti in materia ambientale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 33/2018)

L'articolo integra la composizione del Tavolo tecnico istituzionale già previsto all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24/2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) con un rappresentante del Tavolo tecnico permanente di coordinamento dei contratti di fiume già istituito con la DGR 217 del 18 marzo 2016.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 33/2018)

L'articolo prevede tra i compiti del citato Tavolo tecnico istituzionale quello di promuovere la realizzazione di progetti ed interventi, anche estesi a livello di bacino idrografico, finalizzati ad evitare che i rifiuti plastici siano immessi nei corsi d'acqua regionali nonché ad intercettare tali rifiuti lungo le aste fluviali, favorendo la stipula di accordi tra la Regione e i concessionari idraulici e di aree demaniali e la modifica dei relativi disciplinari di concessione.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 33/2018)

L'articolo integra il contenuto della clausola valutativa al fine di adeguarla alle modifiche apportate da questa legge alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 33/2018.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.